



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTI i decreti ministeriali n. 241 del 20 agosto 2019 di nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10 gennaio 2020, di nomina del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con decreti ministeriali n. 238 del 24 novembre 2020 e n. 11 del 13 gennaio 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 che ha disposto che il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” venga ridenominato “Ministero della cultura”;

VISTO l’articolo 15 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in maniera di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge sopra richiamato;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata in sede di istruttoria con il Commissario regionale per la Regione Marche;

VISTO l’art. 25 comma 2-quinquies del decreto legislativo 152/2006, che dispone che il concerto del competente Direttore Generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione

di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e contestuale Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo, ex decreto del Presidente della Repubblica 120/2017, articolo 24, presentata dal Commissario Straordinario di Governo con nota del 24 giugno 2022, successivamente perfezionata con note del 20 luglio 2022 in riscontro alla nota prot. MITE-85842 del 11 luglio 2022, del 28 luglio 2022 in riscontro alla nota prot. MITE-93598 del 27 luglio 2022, del 12 agosto 2022 in riscontro alla nota prot. MITE-99133 del 8 agosto 2022 per il progetto definitivo "Nuovo collegamento tra la S.S. 16 e il Porto di Ancona – Ultimo Miglio di connessione del Porto di Ancona";

VISTA la documentazione fornita dal proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

CONSIDERATO che il progetto è sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale in sede statale in quanto è compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, al punto 2, lett. c), denominata "Progetti di infrastrutture – strade extraurbane secondarie di interesse nazionale";

PRESO ATTO che, con nota del 1 settembre 2022 prot. MITE-105811, è stata comunicata alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale, della sintesi non tecnica e del Piano preliminare di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero della transizione ecologica in data 5 settembre 2022;

VISTA la richiesta di integrazioni predisposta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con nota prot. CTVA-742 del 24 gennaio 2023, assunta al prot. MITE-10103 del 25 gennaio 2023;

VISTA la nota prot. n. 00003 del 3 febbraio 2023, assunta al prot. MITE-17570 del 7 febbraio 2023, con la quale il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa predisposta in riscontro alla richiesta di integrazioni progettuali formulata dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con nota prot. CTVA-742 del 24 gennaio 2023 e nuovo avviso al pubblico;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione della documentazione integrativa e il nuovo avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 13 febbraio 2023;

PRESO ATTO che, non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico;

CONSIDERATO che oggetto del presente decreto è la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto definitivo "Nuovo collegamento tra la S.S. 16 e il Porto di Ancona – Ultimo Miglio di connessione del Porto di Ancona", comprensivo del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo;

PRESO ATTO che l'intervento in argomento è inserito nel Contratto di Programma 2016-2020 stipulato fra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e l'ANAS come aggiornato con la Delibera CIPESS n. 44/2021 e

riguarda la progettazione definitiva per la realizzazione del nuovo collegamento stradale tra il porto di Ancona e la S.S. n. 16 “Adriatica”, con innesto in rotatoria all’altezza della frazione di Torrette, ove ANAS ha in corso di esecuzione i lavori del raddoppio da 2 a 4 corsie dell’esistente infrastruttura stradale;

PRESO ATTO che in data 9 febbraio 2017 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Ministero delle infrastrutture, Regione Marche, Comune di Ancona, Autorità Portuale di Ancona, ANAS S.p.A. e RFI S.p.A. ed avente ad oggetto gli “Interventi per la riqualificazione urbana, la messa in sicurezza dall’azione meteo marina e velocizzazione della linea ferroviaria Adriatica e per il collegamento viario della S.S. n. 16 al Porto di Ancona”, attraverso un insieme di progetti tra loro integrati di riqualificazione dell’area denominata “Lungomare Nord – Collegamento S.S. n. 16 al Porto di Ancona”. In particolare nel citato Protocollo è ricompreso il collegamento stradale tra l’area portuale limitrofa alla S.S. n. 3 “Flaminia” con la S.S. n. 16, in corrispondenza della rotatoria in località Torrette di Ancona, la rettifica del tracciato ferroviario, la riorganizzazione della viabilità comunale da riqualificare quale viabilità di litorale, oltre ad un ripascimento del litorale da parte dell’Autorità di Sistema Portuale;

PRESO ATTO che l’opera rientra nell’elenco delle infrastrutture per la cui realizzazione, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 32/2019 convertito dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019, è stata prevista la nomina di un Commissario Straordinario, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021;

PRESO ATTO che gli interventi sono localizzati nella Regione Marche, nel territorio del Comune di Ancona, in Provincia di Ancona;

PRESO ATTO che la soluzione progettuale prevede la piattaforma stradale del tipo C1 di strada “extraurbana secondaria” di cui al decreto ministeriale del 5 novembre 2001, con larghezza della carreggiata pari a 10,50 m (una corsia per senso di marcia da 3,75 m e banchina in destra da 1,50 m) con tracciato di sviluppo complessivo pari a 3.290 m, di cui 1.020 m in galleria, 285 m in viadotto e la restante parte in rilevato/trincea.

PRESO ATTO che gli obiettivi che la nuova opera stradale in argomento si prefigge sono i seguenti:

- migliorare il collegamento del Porto con le principali infrastrutture di trasporto stradale, favorendone la “messa in rete”;
- assicurare, attraverso l’adeguamento dei collegamenti, le opportunità di sviluppo economico sia delle attività proprie del Porto che delle attività dell’indotto;
- adeguare la viabilità di accesso al Porto ai flussi di traffico, in particolare di mezzi pesanti, risolvendo i problemi di congestione della viabilità urbana attualmente utilizzata a tale scopo;
- fornire un miglioramento, oltre che dei livelli di servizio, anche delle condizioni di inquinamento ambientale delle zone urbane e periurbane, rispondendo concretamente al crescente disagio espresso dai residenti;

CONSIDERATO che, rispetto alle aree naturali protette come definite dalla legge 394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, il progetto non ricade neppure parzialmente all’interno di tali aree.

ACQUISITO il parere della Regione Marche, di cui alla nota prot. 298500 del 14 marzo 2023, assunta al prot. MASE-38619 del 15 marzo 2023 di esito favorevole con condizioni ambientali;

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 11544-P del 28 marzo 2023, assunta al prot. MASE-47317 del 28 marzo 2023, di esito favorevole con condizioni ambientali;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 430 del 11 aprile 2023, di cui alla nota prot. CTVA-5142 del 3 maggio 2023, assunta al prot. MASE-70721 del 3 maggio 2023 di esito positivo di compatibilità ambientale del progetto, nel rispetto di specifiche condizioni ambientali;

CONSIDERATO, inoltre, che con il predetto parere n. 430 del 11 aprile 2023, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, in ordine alla verifica del Piano di Utilizzo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, ha ritenuto che "Il Piano Preliminare di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo [...] contiene gli elementi previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017, e non si rilevano criticità. Prima dell'inizio dei lavori, il Proponente dovrà presentare [...] la relazione di cui all'art. 24 c. 4 lett. b) del D.P.R. 120/2017, che dovrà contenere gli elementi non già trasmessi e l'eventuale aggiornamento dei dati, compresi quelli relativi a ulteriori campionamenti di terre da scavo, qualora necessari per caratterizzare specifici strati di suolo da destinare al riutilizzo in sito. Inoltre, qualora parte delle terre e rocce da scavo che saranno gestite come sottoprodotti e riutilizzati in siti diversi da quello di produzione, dovrà essere predisposto il Piano di Utilizzo in conformità dell'articolo 9 del DPR 120/2017" secondo quanto richiesto con la condizione ambientale 4.;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 430 del 11 aprile 2023, costituito da n. 60 (sessanta) pagine;
- b) parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 11544-P del 28 marzo 2023, costituito da n. 10 (dieci) pagine;
- c) parere della Regione Marche, di cui alla nota prot. 298500 del 14 marzo 2023, costituito da n. 16 (sedici) pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, all'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale;

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006 per il progetto definitivo del "Nuovo collegamento tra la S.S. 16 e il Porto di Ancona – Ultimo Miglio di connessione del Porto di Ancona", presentato dalla Società ANAS S.p.A., subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.
2. Il Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017 contiene tutti i dati che è possibile fornire in relazione alla fase progettuale in esame (progetto definitivo). Il Piano dovrà essere aggiornato in sede di

progettazione esecutivo o comunque prima dell'inizio dei lavori secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017 e presentato secondo i tempi di legge prima dell'avvio dei lavori, secondo quanto richiesto con la condizione ambientale n. 4 del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 430 del 11 aprile 2023.

3. Il presente provvedimento comprende anche l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004, così come previsto all'articolo 25, comma 2-quinquies del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto delle medesime condizioni di cui al parere del Ministero della cultura prot. 11544-P del 28 marzo 2023.

4. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'articolo 51, comma 2 del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 430 del 11 aprile 2023, riportate da pagina 58 a pagina 60. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

2. In ordine al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, il proponente dovrà trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei termini previsti dalla legge, l'aggiornamento del Piano di utilizzo, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, secondo quanto richiesto dalla condizione ambientale n. 4 del citato parere n. 430 del 11 aprile 2023.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura espresso con nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 11544-P del 28 marzo 2023. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

Articolo 4

Condizioni ambientali della Regione Marche

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Regione Marche espresso con nota del 14 marzo 2023, laddove non in contrasto o già ricomprese nelle condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

n. 430 del 11 aprile 2023. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

Articolo 5

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4, e in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolge l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 430 del 11 aprile.
3. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere di competenza.
4. I soggetti e gli uffici di cui sopra provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.
5. Qualora i suddetti soggetti ed uffici non dovessero provvedere a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
6. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è comunicato alla Società ANAS S.p.A., al Ministero della cultura, all'ARPA Marche e alla Regione Marche, la quale ne cura la trasmissione alle altre Amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura e della Regione Marche sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Il proponente, entro il termine di durata dell'efficacia del presente provvedimento indicato all'art. 1 comma 5, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
22.05.2023 09:37:33
GMT+00:00

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

O = Ministero
della cultura
C = IT